

UNIONE VAL D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 27/07/2018

Oggetto: **QUARTA INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2018-2020 DI CUI ALLA DGU N° 71 DEL 24/07/2017 E ALLA DGU N° 108 DEL 24-11-2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI DI CUI ALLE DGU N.2 DEL 12/01/2018, N.15 DEL 02/02/2018 E N.71 DEL 25/05/2018.**

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di Consiglio n. 43 del 18/12/2017;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*



- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

vista la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 107/2018, avente ad oggetto *“QUARTA INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2018-2020 DI CUI ALLA DGU N° 71 DEL 24/07/2017 E ALLA DGU N° 108 DEL 24-11-2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI DI CUI ALLE DGU N.2 DEL 12/01/2018, N.15 DEL 02/02/2018 E N.71 DEL 25/05/2018”* unitamente agli allegati trasmessa in versione definitiva in data odierna, a seguito dell'istruttoria svolta dall'Organo di revisione, che prevede per l'anno 2018:

- l'assunzione di numero 1 unità di personale dipendente a tempo determinato di categoria D - ex art. 110, comma 1, Tuel - per una spesa complessiva di euro 33.132,00;
- l'assunzione di numero 1 unità di personale dipendente a tempo determinato di categoria D - aumento da 28 a 36 ore - per una spesa complessiva di euro 27.602,00;

preso atto che:

- l'Unione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- per l'Unione deve essere rispettato il disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del Tuel secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta dall'Unione stessa per il personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti;
- il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, da ritenersi riferito alla somma dei limiti di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, risulta complessivamente rispettato, così come dimostrato nell'allegato sub C) alla proposta deliberativa esaminata;
- il limite di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28 del D.L.n.78/2010 per l'anno 2018 è di **euro 312.804,55 aumentato di euro 54.928,00** per effetto di cessioni di quote di capacità assunzionali dai Comuni di Campegine e Cavriago, come si evince dall'allegato sub B) alla proposta deliberativa esaminata, **rideterminando un limite di spesa pari a euro 367.732,55**;



- a seguito dell'adozione del presente atto la spesa per lavoro flessibile **prevista per l'anno 2018 ammonta ad euro 260.447,05** e che, pertanto, rientra nel suddetto limite residuando ancora una quota disponibile di euro 107.285,50;
- la spesa prevista per l'assunzione a tempo determinato ex art.110, comma 1, come evidenziato nell'allegato sub B) non è soggetta ai limiti di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, ma rientra nel limite di spesa di personale complessivo come indicato nel prospetto di cui all'allegato sub C);

preso atto, altresì del prospetto di riparto dell'anno 2018 delle spese di personale tra i comuni partecipanti, in conformità al principio stabilito dalla delibera della Corte dei Conti n. 8/2011 e del nuovo comma 31-quinques dell'art. 14 del D.L. 78/2010, come si evince dall'allegato sub C) alla proposta deliberativa esaminata;

preso atto che il limite di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006 - da intendersi come somma dei limiti di ciascun Comune - è **pari a euro 15.966.454,33 (somma delle medie 2011/2013 di ciascun comune)** e che la spesa complessiva di tutti i Comuni prevista in sede di previsione 2018 è pari a euro 15.510.049,79 di cui euro 3.134.495,87 per il personale dell'Unione;

rilevato che la spesa di personale per l'anno 2018 risulta rideterminata a seguito del presente atto **in euro 3.049.323,25** come si evince dall'allegato sub C), al netto delle componenti escluse, e rientra pertanto nel limite complessivo di spesa di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

raccomanda

di verificare il rispetto del limite complessivo di spesa di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione anche in sede di modifica del fabbisogno triennale e non solo facendo riferimento alla spesa inizialmente prevista;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 nel complesso consente per l'anno 2018 di rispettare il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

27 luglio 2018

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa